

REGIONE PIEMONTE

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

**ADOTTATO IN APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO IV DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E S.M.I PER LA
GESTIONE DELLA MISURA RISERVATA ALLE MICRO, PICCOLE
E MEDIE IMPRESE (MPMI) AL "FONDO TRANCHED COVER
PIEMONTE ",PRESENTATO AI SENSI DELL'ALLEGATO IV DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 E S.M.I**

TRA

REGIONE PIEMONTE - Direzione regionale
Competitività del Sistema Regionale, in persona del
Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio,
Ricerca e Innovazione, in persona del Dirigente
Responsabile Vincenzo Zezza, nato a Napoli il 29
marzo 1966, domiciliato per l'incarico presso la
Regione Piemonte, Via Pisano 6, 10152, Torino, C.F.
80087670016 (nel seguito Regione);

E

FINPIEMONTE S.p.A. soggetta a direzione e
coordinamento della Regione Piemonte, intermediario
finanziario iscritta al n. 141 dell'Albo Unico di
cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n.
385 (TUB), con sede in Torino, Galleria San
Federico n. 54, capitale sociale interamente
pubblico di euro 358.480.400,00, codice fiscale e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l'8 luglio 1956, domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data 17.11.2017, rep. n. 33213, registrata a Torino in data 17.11.2017 n. 20044, e giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del 21/09/2017, (nel seguito "Finpiemonte");

di seguito, collettivamente, anche "le Parti".

Premesse

- Il presente "Accordo di Finanziamento" (di seguito Accordo) è adottato in applicazione dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i;

- con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti

costituenti o partecipanti;

- la Regione e Finpiemonte, in data 02.04.2010, hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro) - modificata con D.G.R. n. 17-2516 del 30.11.2015 - che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Accordo, a cui si fa rinvio per tutto quanto qui non esplicitamente richiamato;

- con DGR n. 2-6001 del 1/12/2017 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale", che disciplina, tra l'altro, le modalità di affidamento in house; Finpiemonte, in virtù dell'assetto organizzativo e dei predetti atti, opera quale società strumentale in house della Regione Piemonte in affidamento diretto e in rapporto di delegazione inter-organica;

- la Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di Finpiemonte nell'elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del 02/02/2018), che

costituisce presupposto legittimante del presente affidamento diretto;

- con D.G.R. n. 14-5624 del 18 settembre 2017, la Giunta regionale ha istituito il Fondo, di importo pari a € 23.000.000,00, e approvato la scheda tecnica relativa alla Misura Fondo "Tranched Cover Piemonte 2017" finalizzata a facilitare l'accesso al credito delle le PMI piemontesi, da attivarsi nell'ambito dell'Obiettivo tematico III "Competitività dei sistemi produttivi", Azione III.3d.6.1, del Programma Operativo Regionale 2014/2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (nel seguito Misura), autorizzando la Direzione Competitività del Sistema regionale ad affidare la gestione della Misura a Finpiemonte e disciplinandone criteri e modalità di gestione;

- con D.D. n. 161 del 23/04/2018 è stato approvato l'Avviso pubblico (nel seguito Avviso), finalizzato a selezionare gli Enti finanziari per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare alle PMI piemontesi, con la garanzia del Fondo stesso, nonché i Confidi che opereranno a garanzia della Tranche Mezzanine;

- Finpiemonte assume il ruolo di soggetto attuatore dello strumento finanziario ai sensi

dell'art. 38, c. 4, lett. b), iii) del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca;

- l'AdG ha accertato, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 480/2014, la capacità di Finpiemonte a svolgere le funzioni di organismo di attuazione dello strumento finanziario, applicando i criteri approvati con determinazione dirigenziale n. 36 del 25 gennaio 2016;

- le Parti, con il presente Accordo, intendono definire il contenuto dell'affidamento delle attività connesse alla gestione della Misura, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro (entro i limiti previsti dall'art. 27) e dei Regolamenti unionali di riferimento.

- con riferimento alle funzioni affidate con il presente Accordo, Finpiemonte svolge le funzioni pubbliche delegate dall'autorità di gestione (Regione PIEMONTE) e regola le proprie

attività e la propria organizzazione nel rispetto di tutti i principi e delle norme che attengono al funzionamento della Regione, ove applicabili. In particolare Finpiemonte gestirà ogni fase dei procedimenti amministrativi ad essa delegati, inclusa l'approvazione dei provvedimenti finali, i necessari controlli e l'adozione dei provvedimenti di secondo grado in ordine alle agevolazioni concesse, nonché l'applicazione delle sanzioni.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto - Attività affidate e strategia di investimento

1. Il presente Accordo ha ad oggetto la gestione delle risorse pubbliche del POR FESR 2014/2020 della Regione Piemonte destinate all'attuazione della Misura, istituita secondo quanto indicato nelle premesse e l'esecuzione delle attività aventi natura amministrativa e finanziaria, incluso l'esercizio dei relativi poteri autoritativi, specificate negli articoli seguenti.

2. La Misura è utilizzata da Finpiemonte per dare attuazione all'intervento in materia di ingegneria finanziaria previsto dall'Azione

III.3d.6.1 del POR FESR 2014/2020 della Regione Piemonte "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci",.

3. Finpiemonte si impegna a seguire la seguente strategia di investimento anche ai sensi dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 14-5624 del 18 settembre 2017 e dalla Determina Dirigenziale con la quale si approva il presente Accordo.

4. La Misura persegue l'obiettivo di sostenere l'accesso al credito e l'erogazione di nuova finanza per le PMI piemontesi, mediante la costituzione del fondo di garanzia "Tranched Cover Piemonte 2017" che consenta l'emissione di garanzie a copertura delle prime perdite registrate su classi segmentate di portafogli creditizi.

5. I destinatari finali sono PMI iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, aventi sede operativa nel territorio piemontese, aventi codice ATECO 2007 ammissibile ai sensi del Reg. UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 ("Regolamento de minimis") ai sensi dell'Allegato 1

dell'Avviso, valutate economicamente e finanziariamente sane, potenzialmente redditizie, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede operativa in Piemonte, che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa applicabile (Reg. 651/2014).

6. L'intento della Misura viene perseguito attraverso la concessione di una garanzia di portafoglio, costituito con i contributi del POR e con l'intervento di risorse di intermediari finanziari privati, a copertura fino del 100% delle spese di investimento ammesse, relative ad investimenti produttivi e infrastrutturali, sostegno di processi di capitalizzazione aziendale e fabbisogno di capitale circolante, scorte e liquidità.

7. A tal fine, la Misura prevede di concedere l'agevolazione con due linee di intervento di cui:
- una vede anche il coinvolgimento dei Confidi, per i progetti i cui importi finanziati sono compresi tra € 10.000,00 e € 100.000,00 e pertanto assistiti da due garanzie di portafoglio una (Finpiemonte) sulle prime perdite subite (junior) e l'altra (Confidi) su quelle di grado inferiore (mezzanine),

- l'altra, per i progetti di importi superiori ad € 150.000,00, che prevede solo la garanzia di portafoglio di Finpiemonte.

Per i finanziamenti i cui importi sono ricompresi tra € 100.000,00 e € 150.000,00 sarà a discrezionalità del finanziatore decidere in quale portafoglio inserirli.

8. Tale impostazione rende possibile, da un lato, combinare risorse provenienti da fonti diversificate finalizzate a incentivare il raggiungimento di obiettivi ritenuti prioritari a livello regionale e comunitario, dall'altro offrire al destinatario finale un accesso più agevole ai finanziamenti attraverso l'emissione di una garanzia di portafoglio gratuita.

Finpiemonte svolge le seguenti attività di gestione e di controllo delle risorse destinate all'attuazione della Misura:

- a) supporto alla definizione dello strumento finanziario e la predisposizione delle procedure di presentazione e gestione delle istanze;
- b) la gestione dell'avviso pubblico di selezione dei finanziatori;
- c) la stipula degli accordi convenzionali ed i relativi pegni con i finanziatori selezionati;

- d) la ricezione delle istanze e verifica dei criteri di ricevibilità, ammissibilità;
- e) il respingimento della richiesta di garanzia in caso di esito negativo delle verifiche effettuate;
- f) l'adozione del provvedimento di concessione e relativa notifica ai destinatari finali;
- g) la gestione di accolti, allungamenti o sospensioni dei finanziamenti garantiti;
- h) l'adozione degli atti revoca, l'applicazione di eventuali sanzioni e l'attivazione per i recuperi degli indebiti, anche attraverso il sistema bancario;
- i) la gestione finanziaria e contabile, connessa alla gestione dei fondi pubblici trasferiti;
- j) l'assistenza e informazione all'utenza;
- k) l'eventuale consultazione e implementazione dei registri e banche dati per la verifica del rispetto dei vincoli prescritti dalla Misura (Es. RNA);
- l) le analisi e verifiche, tecniche e finanziarie, sull'avanzamento della Misura;
- m) la realizzazione controlli - documentali e in loco - inerenti le operazioni finanziate e realizzate;

- n) la sorveglianza e monitoraggio dei flussi di spesa;
- o) la redazione di una relazione annuale relativa alla gestione dello strumento finanziario,
- p) la redazione di una relazione finale della gestione che evidenzia i risultati e le eventuali ricadute dello strumento finanziario,
- q) ogni eventuale altro adempimento relativo alla gestione degli strumenti finanziari e all'inquadramento della Misura del POR FESR 14-20

Art. 2 - Piano aziendale

1. Ai fini dell'attuazione dello strumento è stato redatto il relativo Piano aziendale che fa parte integrante del presente Accordo (Allegato 1).

Art. 3 - Risultati prefissati

1. La Misura si prefigge di concorrere, direttamente, non solo a raggiungere l'obiettivo specifico inerente il rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo ma anche i target degli indicatori di output e finanziari previsti dal POR. In particolare la Misura intende contribuire in maniera diretta al miglioramento della capacità di accesso al credito delle PMI.

2. L'applicazione dello strumento finanziario, così come strutturato, potrà favorire inoltre la

crescita del tasso di accumulazione e la ripresa di investimenti per l'innovazione, la competitività e l'apertura internazionale delle imprese piemontesi.

3. In aggiunta agli scopi primari sopra indicati, la Misura è stata impostata con lo scopo di finanziare anche imprese con un rating medio basso e prevedere un portafoglio di garanzie inclusivo.

4. La Misura ha previsto, infatti, di garantire un'adeguata distribuzione dei finanziamenti a livello settoriale, geografico e di dimensione d'impresa.

5. A fronte di un importo di 23 milioni di euro a valere sulle risorse del FESR si prevede che gli istituti finanziari si impegneranno a sviluppare portafogli di nuovi prestiti per circa 217 milioni di euro, pertanto il cash collateral sarà pari al 13,21% del portafoglio creditizio, con un effetto moltiplicatore atteso di 9,4.

**Art. 4 - Disposizioni per il controllo
dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di
opportunità d'investimento**

1. Ai fini del controllo dell'attuazione dello strumento finanziario e della rendicontazione da parte dello strumento finanziario all'Autorità di Gestione, in conformità con quanto previsto

all'art. 46 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, Finpiemonte si impegna a comunicare periodicamente, nonché in una relazione annuale, che verrà consegnata alla Regione entro il 30 di aprile di ogni anno successivo a quello considerato:

- l'importo complessivo del sostegno concesso ai destinatari finali;
- l'importo complessivo del sostegno effettivamente concesso agli stessi;
- i costi di gestione sostenuti o le commissioni di gestione pagate per la Misura;
- i progressi compiuti nel raggiungimento dell'effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento;
- gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno del POR FESR allo strumento finanziario e delle risorse rimborsate;
- la situazione di revoche e recuperi
- Il numero di destinatari finali sostenuti dal prodotto finanziario (di cui PMI, microimprese, ecc...);
- Il numero delle garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento del prestito;
- L'importo totale impegnato per le garanzie fornite ed escusse a causa

dell'inadempimento del prestito

- Effetto moltiplicatore atteso in relazione a garanzie con riferimento all'accordo di finanziamento;

- Effetto moltiplicatore raggiunto alla fine dell'anno di riferimento in relazione a alle garanzie.

2. Permangono, invece, in capo al Settore regionale competente, le attività relative all'adozione degli atti su cui si basa la Misura oggetto del presente Accordo, la definizione della dotazione finanziaria, le eventuali procedure di comunicazione e notifica alla commissione UE, fermo restando l'obbligo, per Finpiemonte, di assicurare la collaborazione ed il sostegno tecnico e operativo alle strutture regionali responsabili dello svolgimento di tali compiti e adempimenti, nonché le funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art. 11 della Convenzione Quadro corrente tra Regione Piemonte e Finpiemonte.

**Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'affidamento -
Responsabilità di Finpiemonte**

1. La Regione si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari attinenti le materie oggetto di affidamento.

2. Finpiemonte svolgerà le attività di gestione finanziaria delle risorse affidate destinate all'attuazione della Misura, in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Bando e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

3. Finpiemonte dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.

4. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.

5. Finpiemonte assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Regione e/o terzi che trovino causa nell'inadempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo, e nella mancata esecuzione a regola d'arte delle stesse.

6. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo, Finpiemonte dovrà manlevare e tenere indenne la Regione dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Regione per cause riconducibili alle attività svolte da Finpiemonte in ragione del presente Accordo.

7. Finpiemonte assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del servizio, e deve tenere indenne la Regione da qualsivoglia responsabilità verso i terzi, che sia conseguente a ritardi, di Finpiemonte, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti con il presente Accordo.

Art. 6 - Requisiti in materia di audit

1. Ai sensi dell'art. 140 del Regolamento 1303/2013, Finpiemonte si obbliga ad assicurare la disponibilità di tutti i documenti giustificativi per un periodo minimo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti

nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. I documenti vengono conservati sottoforma di originali o di copie autenticate o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

2. Finpiemonte, inoltre, si impegna a gestire i fondi con una propria contabilità separata e con procedure informatizzate in grado di consentire in ogni momento un'analisi comparativa degli aiuti concessi, l'utilizzo e l'ammontare del capitale dello strumento, evidenziando anche i destinatari delle risorse nonché le eventuali perdite, oneri di gestione, frutti civili e altri proventi. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria delle risorse e quant'altro non previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

3. I requisiti minimi per la documentazione da conservare e da rendere disponibile in caso di audit da parte dell'Autorità di Audit, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, al fine di consentire la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione sono

definiti nella pista di controllo posta in essere dall'Autorità di gestione del POR, secondo quanto indicato dall'art. 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014, lettera j). In particolare essi sono:

- i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario;

- i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 43 e 44 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;

- i documenti attestanti la conformità agli articoli 43, 44 e 45 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione;

- i documenti relativi ai costi o alle

commissioni di gestione;

- moduli di domanda telematici, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali

- le piste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

- le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis;

- l'Accordo di finanziamento;

- le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai finanziatori;

- le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato a favore del destinatario finale.

Art. 7 - Requisiti e procedure per la gestione del contributo scaglionato

1. La Regione, in applicazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 14-5624 del 18 settembre 2017 trasferirà a Finpiemonte su apposito conto corrente bancario le somme stanziare per euro 23.000.000,00 (ventitremilioni/00).

2. Le applicazioni graduali per i pagamenti intermedi sono effettuate per contributi del programma erogati allo strumento finanziario durante il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 65, paragrafo 2 (il "periodo di ammissibilità") in ottemperanza alle seguenti condizioni:

a) l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25 % dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario ai sensi del pertinente accordo di finanziamento, corrispondente alla spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento UE n. 1303/2013 ("Regolamento"), e di cui è previsto il pagamento durante il periodo di ammissibilità. Le domande di pagamento intermedio presentate dopo il periodo di ammissibilità riguardano l'importo complessivo della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42;

b) ogni domanda di pagamento intermedio di cui alla lettera a) del presente paragrafo può includere fino al 25 % dell'importo complessivo del

co-finanziamento nazionale di cui all'articolo 38, paragrafo 9 del Regolamento, che si prevede di erogare allo strumento finanziario, o a livello dei destinatari finali per la spesa ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d), entro il periodo di ammissibilità;

c) successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo;

i) per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento;

ii) per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85 % degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d) del Regolamento;

d) ogni domanda di pagamento intermedio riguardante spese connesse a strumenti finanziari indica separatamente l'importo complessivo dei

contributi del programma erogato allo strumento finanziario e gli importi erogati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e d del Regolamento;

e) alla chiusura del Programma, la domanda di pagamento del saldo finale comprende l'importo complessivo della spesa ammissibile di cui all'articolo 42 del Regolamento.

3. Ai fini della corretta gestione delle richieste di pagamento, Finpiemonte si impegna ad inoltrare periodicamente alla Regione un file di riepilogo contenente i dati relativi ai destinatari finali, agli importi concessi, agli importi erogati e alle spese di gestione sostenute.

Art. 8 - Requisiti e procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate

1. Nel rispetto dell'art. 27 della Convenzione Quadro, in ragione della specificità dei benefici oggetto del presente Accordo, conformemente a quanto definito all'Art. 43 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, la dotazione della Misura deve essere

investita secondo criteri di massima prudenza e modalità che consentano un'adeguata remunerazione ed una mobilitazione immediata.

2. Le eventuali plusvalenze e interessi imputabili al sostegno del POR FESR erogato allo strumento finanziario, al netto della ritenuta d'acconto, vengono riaccreditati sul conto corrente di pertinenza della Misura e reimpiegati per la copertura dei costi o delle commissioni di gestione ovvero utilizzati per le stesse finalità,. Così come previsto dall'art. 23 comma 2, lettera d) dell'atto integrativo e modificativo della Convenzione Quadro (Rep. 105 del 15 marzo 2016), resta ferma la possibilità di Finpiemonte di avvalersi della ritenuta d'acconto sugli interessi maturati, a scomputo delle imposte di sua competenza ai sensi di legge.

3. Finpiemonte garantisce il mantenimento di registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle eventuali altre plusvalenze.

Art. 9 - Disposizioni relative al calcolo e al pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario

1. La Regione riconosce a Finpiemonte le commissioni di gestione dello strumento

finanziario, determinate secondo un prezzo concordato per i servizi resi, fondato su una metodologia di calcolo basata sulle prestazioni, descritta nell'offerta di servizio agli atti del Settore Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione (pec del 21/03/2018 acquisita agli atti con prot. 26794/2018)

2. Le commissioni di gestione non devono superare i massimali definiti dal Regolamento delegato n. 480/2014, dalla D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e dalla D.D. n. 43 del 27/02/2018.

3. L'ammontare delle commissioni di gestione è convenuto tra le Parti nel modo seguente:

a. una remunerazione di base, pari allo 0,48% annuo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario, secondo un calcolo pro rata temporis dalla data dell'effettivo versamento allo strumento finanziario fino al termine del periodo ammissibilità del programma o di rimborso dei contributi all'Autorità di Gestione oppure fino alla data di liquidazione a seconda di quale di questi due eventi si verifichi per primo;

b. una remunerazione basata sulla performance, pari all'1,2 % dei contributi del programma impegnati per contratti di garanzia in

essere ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle risorse reimpiegate imputabili ai contributi del programma (s'intende in questo caso l'erogazione effettuata a favore degli istituti di credito);

c. nel limite massimo non superabile, pari al 10% dell'importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento finanziario.

4. Il pagamento delle commissioni di gestione è assicurato prioritariamente dagli interessi e dalle altre plusvalenze imputabili al sostegno del POR FESR erogato allo strumento finanziario ovvero dalla dotazione dello strumento finanziario.

5. Il pagamento verrà effettuato annualmente:

- sulla base del documento analitico di performance del fondo, che dia evidenza delle modalità di calcolo delle commissioni di gestione, con separata indicazione della remunerazione di base e di performance, nel rispetto delle percentuali indicate ai commi 3.a. e 3.b. del presente articolo,
- mediante autorizzazione della Regione all'emissione del documento fiscale giustificativo,
- mediante predisposizione di determinazione

dirigenziale di autorizzazione al prelievo dal fondo, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso.

Il rispetto del limite delle commissioni di gestione previsto al presente articolo, comma 3.c., sarà verificato all'atto della scadenza del presente Accordo, a cura del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, Ricerca e Innovazione

6. Le Parti concordano sulla possibilità di rivalutare in corso d'opera i limiti e le percentuali convenute al comma 3 del presente articolo, al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azioni di Finpiemonte.

Art. 10 - Disposizione di liquidazione dello strumento di ingegneria finanziaria compreso il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE durante e dopo il periodo di ammissibilità ai sensi delle lettere i), j) e m) dell'Allegato IV del Regolamento (UE) 1303/2013

1. Il Fondo potrà subire incrementi o decrementi secondo quanto previsto dal Bando e dall'Art. 23 della Convenzione Quadro.

2. Lo strumento sarà liquidato entro 180 giorni

dalla scadenza dell'ultima operazione garantita.

3. Ai sensi dell'Art. 44 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, lo sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, compresi gli eventuali rendimenti, fino al termine del periodo di ammissibilità, sono reimpiegate per ulteriori investimenti, attraverso lo stesso strumento finanziario, conformemente agli specifici obiettivi definiti nell'ambito della priorità e, se del caso, per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. Per tale tipologia di risorse devono essere mantenute registrazioni adeguate.

4. Le risorse imputabili allo strumento finanziario dopo la fine del periodo di ammissibilità, comprese le plusvalenze e gli altri rendimenti generati durante un periodo di almeno 8 anni dalla fine del periodo di ammissibilità, che sono imputabili al sostegno del POR FESR saranno utilizzati conformemente alle finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi,

una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.

Art. 11 - Disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario

1. Finpiemonte svolgerà le attività elencate all'art. 1 in autonomia gestionale ed organizzativa, nel rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa e in osservanza delle Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati della Regione operanti in regime di "in house providing" strumentale approvate con DGR n. 1-3120 dell'11 aprile 2016, come modificata con DGR n. 2-6001 del 1/12/2017. Finpiemonte assicura la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. Il presente Accordo potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in conseguenza dell'attuazione degli indirizzi sul controllo analogo, richiamati al comma 1 del presente articolo.

Art. 12 - Modalità di revisione dell'Accordo

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora dovessero intervenire modificazioni della normativa di riferimento o della Convenzione Quadro, che potrebbero comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comporteranno revoca dell'affidamento oggetto del presente Accordo né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 13 - Durata dell'Accordo

1. Le parti concordano che le disposizioni previste dal presente accordo siano valide fino al 31/12/2023.

Art. 14 - Revoca dell'Accordo

1. Il presente Accordo potrà essere revocato da

parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 15 - Risoluzione dell'Accordo

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente Accordo si risolve qualora le Parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, deve contestare a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi

addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione.

Art. 16 - Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro, ove compatibile con la normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento.

**Art. 17 - Repertoriatura e registrazione in caso
d'uso - Regime fiscale**

1. Il presente Accordo è soggetto a repertoriatura presso il Settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972.

L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge.

2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 18 - Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente

Ing. Vincenzo Zezza

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A

Il Direttore Generale

Arch. Maria Cristina Perlo

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82